

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
concernente i ricorsi contro la pubblica utilità dei lavori di sistemazione
e di manutenzione della strada di accesso al Piano della Stampa,
nei Comuni di Davesco-Soragno, Cadro, Canobbio e Sonvico

(del 30 novembre 1971)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

A. Con risoluzione del 3 novembre 1970 il Consiglio di Stato dichiarava di pubblica utilità i lavori di sistemazione e di manutenzione della strada di accesso al Piano della Stampa, in territorio dei Comuni di Davesco-Soragno, Cadro, Canobbio e Sonvico.
Con la riserva dell'esito della procedura di ricorso, venivano nel contempo approvati :

- a) il progetto e la relazione tecnica delle opere da eseguire;
- b) il preventivo delle spese;
- c) la planimetria del comprensorio 1 : 2000, con la stima del vantaggio risentito dai fondi;
- d) il piano di finanziamento;
- e) la tabella di ripartizione della spesa tra gli interessati;
- f) la tabella dei voti.

Tali atti vennero depositati per il periodo di un mese (esattamente dal 23 novembre al 23 dicembre 1970) presso la Pretura di Lugano-Ceresio, dove gli interessati potevano prenderne conoscenza.

Durante il periodo di deposito era concessa la facoltà di ricorso al Gran Consiglio contro la dichiarazione di pubblica utilità e al Consiglio di Stato contro l'approvazione degli atti sopra elencati.

In diritto, la procedura era fondata sulla legge sui consorzi del 21 luglio 1913.

B. Nel termine stabilito hanno contestato la pubblica utilità :

- 1) il signor Aldo Barchi, Massagno, (rappr. dall'avv. Renato Guidicelli, Lugano);
- 2) il signor Giacomino Fassora, Davesco-Soragno;
- 3) il Municipio di Davesco-Soragno, e
- 4) il Municipio di Sonvico;
- 5) i Comuni di Sonvico, Cadro e Davesco-Soragno.

Il Consiglio di Stato presenta le seguenti osservazioni :

1. Prima di entrare nel merito dei singoli ricorsi, si deve far rilevare che l'esistente strada di accesso al Piano della Stampa è stata costruita nell'ambito delle opere di bonifica fondiaria e di raggruppamento dei terreni, attuate nella zona diversi anni or sono, durante il periodo della seconda guerra mondiale.

Questa strada, concepita essenzialmente per scopi agricoli, si è presto rilevata inadeguata allo sviluppo di tipo industriale e artigianale conosciuto dalla località. Sono infatti ora presenti interessi di varia natura, come il penitenziario dello Stato, i vivai della città di Lugano, cave di sabbia e ghiaia, depositi di materiali da costruzione, officine meccaniche, un centro ricreativo, ecc. ecc.

Difficoltà per una soluzione del problema viario sono pure date dalla circostanza che il territorio viene a trovarsi nella giurisdizione di ben quattro Comuni, mentre la sua utilizzazione interessa prevalentemente la città di Lugano.

Per queste ragioni il Consiglio di Stato ha preso l'iniziativa di studiare un piano regolatore locale e, nell'attesa di questo piano, l'iniziativa di procedere alla sistemazione della strada esistente che, quali che siano le proposte della pianificazione, dovrà ancora servire la zona per un periodo di tempo assai lungo.

Il progetto è stato comunque contenuto entro i limiti essenziali, allo scopo di evitare un inutile dispendio. Esso prevede in particolare:

- a) l'allargamento del campo stradale a m. 6.00 su quasi tutto il percorso;
- b) il consolidamento dei cigli, specie nel tratto iniziale (ponte di Valle), che lambisce il Cassarate;
- c) l'inserimento di pozzetti raccoglitori delle acque e adeguate canalizzazioni;
- d) il profilamento delle depressioni esistenti sulla pavimentazione; l'esecuzione del manto bituminoso nelle strisce di allargamento e il ricarico generale della pavimentazione.

La spesa per quanto sopra descritto, compresa l'acquisizione dei terreni necessari all'allargamento, è stata stimata in Fr. 260.000,—.

E' ancora da notare che la strada era stata asfaltata nel 1965 dallo Stato, per rendere più agevole l'accesso al penitenziario cantonale.

2. Si è visto sopra come siano presenti interessi di svariata natura. E' innanzitutto palese che non spetta allo Stato da solo sopportare gli oneri di questa strada per l'unico motivo che nella località si trova il Penitenziario cantonale.

Parimenti, non appare equo far ricadere per intero le spese sui Comuni interessati per territorio, costituendoli eventualmente in consorzio, per la particolare natura e destinazione dei fondi.

La forma giuridica che si adegua meglio al caso presente è stata perciò reputata quella del *consorzio di proprietari*, secondo le disposizioni della relativa legge del 21 luglio 1913, a far parte del quale si prevede di far partecipare in equa misura anche i Comuni nella loro qualità di enti pubblici interessati per giurisdizione.

Per l'esattezza, non si tratta tanto di costituire un nuovo consorzio, ma piuttosto di ristrutturare quello di bonifica fondiaria tuttora esistente (e proprietario della strada) per adeguarlo alle mutate necessità.

3. Fatte queste indispensabili premesse, passiamo ora ad esaminare i singoli ricorsi, omettendo per altro dal dar riscontro a quelle allegazioni che già hanno trovato risposta nella precedente esposizione.

a) ricorso del 22.12.70 del signor Aldo Barchi

Il ricorrente pretende che la strada sia di proprietà dello Stato, sicchè ad esso incomberebbero i lavori di sistemazione e di manutenzione secondo la legge sulle strade cantonali del 17 gennaio 1951.

Ora, come abbiamo fatto notare sopra, la strada in questione è stata

costruita dal Consorzio bonifica e raggruppamento dei terreni del Piano Stampa. Il Consorzio stesso ne è ancora proprietario, non essendo la strada stata assunta nè dai Comuni in virtù dell'art. 64 legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni, del 13 dicembre 1949, nè dal Cantone in virtù degli art. 31 e seguenti legge strade cantonali.

D'altronde, si deve osservare a quest'ultimo riguardo che l'assunzione da parte dello Stato non potrebbe entrare in considerazione per l'assenza dei presupposti dell'art. 31 legge medesima :

« Per decreto legislativo possono essere assunte dallo Stato in proprietà e manutenzione le strade che collegano Comuni, frazioni di Comuni o agglomerati importanti, abitati tutto l'anno . . . »;

dove qui si è invece alla presenza di una strada che collega una zona di tipo industriale e artigianale.

La presenza di un bene amministrativo dello Stato (Penitenziario) non può, da sola, evidentemente giustificare l'assunzione da parte dello Stato.

b) ricorso del 23.12.70 del signor *Giacomino Fassora*

Il ricorrente contesta la pubblica utilità argomentando di non risentire beneficio alcuno delle opere.

Si tratta di una questione non direttamente connessa con la pubblica utilità, che dovrà essere esaminata in altra sede (art. 10 cpv. 2, rispettivamente art. 32 legge sui Consorzi 21 luglio 1913).

c) ricorso 16.12.70 del *Municipio di Davesco-Soragno*

Il ricorso non adduce ragione alcuna contro la dichiarazione di pubblica utilità, limitandosi a contestare la partecipazione del Comune alla spesa. Come per il ricorso precedente, si tratta quindi di questione che esula dalla competenza del Gran Consiglio.

d) ricorso 21.12.70 del *Municipio di Sonvico*

Il ricorso è sostanzialmente analogo al precedente, con l'aggiunta della richiesta di esonerare dal contributo, oltre che il Comune, anche i cittadini di Sonvico proprietari di terreni e rustici nella regione.

e) ricorso 21.12.70 dei *Comuni di Sonvico, Cadro e Davesco-Soragno*

Il ricorso collettivo dei Comuni non adduce fatti nuovi, salvo che auspicare una generica soluzione del problema, « che tenga in considerazione le reali situazioni di fatto ».

Il Consiglio di Stato fa qui osservare come i Comuni siano stati consultati in via preliminare, con l'invio di tutta la documentazione necessaria. Nessuno di essi ha formulato concrete proteste intese a diversamente risolvere il problema.

A titolo informativo si può aggiungere che il piano di finanziamento pubblicato prevede un onere a carico dei Comuni pari al 25 % della spesa totale, mentre il rimanente 75 % è ripartito tra gli interessati in funzione del vantaggio rispettivamente risentito dalle opere.

Tra i Comuni il contributo viene ripartito secondo il relativo interesse, a determinare il quale sono stati presi in considerazione vari fattori, come l'ammontare del vantaggio complessivo ridondante ai proprietari di ogni giurisdizione, secondo la stima dei fondi, la loro destinazione e l'uso della strada.

Per le suesposte ragioni, chiediamo di respingere tutti i ricorsi contro la pubblica utilità.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
A. Lepori

p. o. Il Cancelliere :
A. Crivelli
